

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 4 marzo 2021, nella causa di primo grado iscritta al n. 2363 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, pendente

$\mathsf{TR} A$

rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Brotini ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio del medesimo procuratore posto in Empoli (FI) alla via Ponzano n. 60/A, come da procura in allegato al ricorso ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001:

RICORRENTE

F

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv. Patrizia Colella, Antonello Zaffina e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente – in forza di procura generali alle liti rep. 80974 rogito 21569 del 23.07.2015 per atto del Notar Paolo Castellini in Roma;

RESISTENTE

ha pronunciato, mediante deposito fuori udienza ex artt. 221, co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020 e 1, co. 3 lett. a), b) D.L. n. 125/2020, la seguente

SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

- 1. Con ricorso depositato il 26.9.2019, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie. l'I.N.P.S., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare il diritto di a percepire l'indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati come da domanda del 30.01.2019 e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. a corrispondere a la predetta indennità nella misura di Legge, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Daniele Brotini, che formula istanza di distrazione.
- 2. L'I.N.P.S. si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e le relative domande in esso rappresentate; con vittoria di spese.
- 3. La causa è stata istruita con sole prove documentali e, previo deposito telematico di note contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi, 4 marzo 2021, come da sentenza

- depositata telematicamente fuori udienza ex artt. 221, co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020 e 1, co. 3 lett, a), b) D.L. n. 125/2020.
- 4. A fondamento delle conclusioni rassegnate. ha dedotto che: è titolare dal 02.08.2012 a tutt'oggi dello status di disoccupato; da tale data ha avuto solo rapporti di lavoro subordinato infrasemestrali (v. docc. 1 e 2); da ultimo. ha lavorato (con quattro interruzioni di alcuni giorni) in Svizzera dal giorno 11.06.2018 al 02.11.2018 (v. docc. 3 e 4); in data 30.01.2019, ha presentato domanda di indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati (v. doc. 5); l'L.N.P.S., in data 28.03.2019, ha respinto la domanda, perché il ricorrente "si è iscritt(o) nella lista di collocamento dopo 30 giorni dalla data di rimpatrio" (cfr. doc. 6); in data 19.04.2019 ha presentato ricorso al Comitato Provinciale I.N.P.S., contestando la reiezione e chiedendo la corresponsione dell'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 7); il predetto ricorso amministrativo non ha avuto seguito, nonostante siano decorsi oltre 90 giorni.
- 5. L'I.N.P.S., invece, ha dedotto che: il ricorrente in data 30 gennaio 2019 ha presentato domanda diretta ad ottenere il trattamento di disoccupazione riconosciuto in favore dei lavoratori rimpatriati; la domanda è stata rigettata poiché il ricorrente si è iscritto nelle liste di collocamento quando era già decorso il termine di 30 giorni dalla data del rimpatrio ed è pertanto decaduto dal diritto; la dichiarazione di disponibilità (che oggi prende luogo dell'iscrizione) deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data del rimpatrio: la domanda è stata, quindi, rigettata per l'inosservanza del termine nell'effettuazione della dichiarazione di disponibilità: del tutto irrilevante e inconferente rispetto alla pretesa qui azionata è la dichiarazione del 2 agosto 2012; è tardiva la dichiarazione del 29 gennaio 2018 che richiamava la recedente dichiarazione del 2 agosto 2012; irrilevante, ai fini della prestazione qui pretesa la dichiarazione resa ben 6 anni prima dell'evento di cui si chiede la protezione.
- 6. L'art. 2 della legge 25 luglio 1975, n. 402, în tema di "Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati", dispone che: "II trattamento di cui all'art. 1 (ordinario di disoccupazione, n.d.r.) è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro".
- 7. Sostiene parte attrice che ha soddisfatto il requisito normativo dell'aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità nel momento stesso in cui ha cessato il rapporto di lavoro in Svizzera (o a tutto concedere nel momento in cui è rimpatriato in Italia), in virtù della dichiarazione resa il 02.08.2012, i cui effetti ai sensi degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 150/2015 non sono mai venuti meno, bensì si sono soltanto sospesi per i periodi di effettivo lavoro subordinato.
- **8.** Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso sia fondato nei termini di seguito esposti e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
- 9. Pare. intanto. opportuno premettere che "le circolari sono atti interni della pubblica amministrazione che vincolano gli uffici dipendenti ad un determinato comportamento nello svolgimento dell'attività amministrativa ma non possono far sorgere alcun diritto soggettivo in favore di privati, né sono vincolanti per il giudice (Cass. n. 2123/73, Cass. n. 14619/00, Cass. n. 21461/07)" (cfr. Cass., sez. lav., 13.02.2017, n. 3720).
- 10. Ciò posto, a seguito della richiesta di informazioni scritte rivolta dal Tribunale ad ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego), ex art. 213 c.p.c., detto Ente ha comunicato quanto di seguito si trascrive:
 - per l'Impiego di Empoli, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 150/2015, la propria

immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, in data 09/03/2017, recuperando un'anzianità di disoccupazione del 02/08/2012. Recupero di anzianità secondo quanto previsto dalla Circolare della Giunta Regionale Toscana Prot. n. AOOGRT/108583 S.70.30.20.10 del 24/03/2016 ad oggetto: Indicazioni operative per la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi della DGR 117 del 23/02/2016, la suddetta circolare al capoverso – Allineamento condizione occupazione degli iscritti ante 24/09/2015 e gestione flusso utenti, riporta le semplificazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella nota n. 3375 del 04/03/2016, nello specifico quella contrassegnata con C) "Se il soggetto era iscritto prima del 24/9 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status dopo il 24/9 non vi sarà soluzione di continuità rispetto al pregresso, con contestuale maturazione dell'anzianità di disoccupazione a far data dall'iscrizione. Il soggetto non deve effettuare una nuova DID" (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il cento per l'impiego)".

- 11. Ai fini della definizione dello "stato di disoccupazione" si deve fare riferimento all'art. 19, comma 1 del d.lgs. 150/2015. ai sensi del quale sono considerati disoccupati "i lavoratori privi di impiego che si dichiarino immediatamente disponibili a svolgere una attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centri per l'impiego". Pertanto, i requisiti richiesti si sostanziano nei seguenti: 1) essere privi di impiego; 2) dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (DID).
- 12. Ai fini del rilascio della dichiarazione di inumediata disponibilità, denominata DID, l'art. 19. comma 1 del d.lgs. n. 150/2015 prevede "la dichiarazione, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego." In via transitoria, nelle more della predisposizione di un sistema informativo unico, come previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 150/2015, il lavoratore in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione rilascia la DID presentandosi personalmente al Centro per l'Impiego di riferimento, ovvero, per quei Centri per l'Impiego dotati di apposita procedura web, mediante accesso alla suddetta procedura. Al momento della sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato è richiesta un'autocertificazione da parte dell'interessato ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, avente ad oggetto l'assenza di ogni attività lavorativa dal momento in cui ha rilasciato la DID.
- 13. L'art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 150/2015 stabilisce che, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della DID, il lavoratore deve contattare il centro per l'impiego per la profilazione e la stipula di un Patto di servizio personalizzato.
- **14.** Come previsto dall'art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 150/2015, lo stato di disoccupazione è **sospeso** nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di **lavoro subordinato** che abbia una durata **non superiore a sei mesi**.
- 15. Orbene, a parere del giudicante, il requisito richiesto dall'art. 2 della legge 25 luglio 1975. n. 402, ossia che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di rimpatrio, è da ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in quanto ha acquisito lo status di disoccupato in data 2.8.2012 e non lo ha più perduto, avendo egli dichiarato, per il tramite del Centro per l'Impiego di Empoli, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione

alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, in data 09/03/2017 - così recuperando appunto l'anzianità di disoccupazione maturata dal 02/08/2012 -, avendo da allora avuto solo rapporti di lavoro subordinato infrasemestrali, come tali comportanti solo la sospensione dello stato di disoccupazione, e avendo, infine, confermato il proprio stato di disoccupazione mediante la stipula del Patto di Servizio Personalizzato in data 29.1.2019.

- **16.** Tanto è vero che nel Patto di Servizio Personalizzato *sub* doc. 2 fasc. ric., la DID è indicata come risalente al 2.8.2012, così come nella scheda anagrafico-professionale in atti lo stato di disoccupazione è attestato con decorrenza 2.8.2012.
- 17. Il rimpatrio e la presentazione della domanda amministrativa risultano infine avvenuti entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro del 2.11.2018, avendo il ricorrente, in ogni caso, sottoscritto il predetto Patto in data 29.1.2019.
- 18. L'assoluta peculiarità e l'oggettiva complessità della questione interpretativa giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, dovendosi, quindi, condannare l'Istituto a rifondere a parte ricorrente la restante metà liquidata come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.O.M.

il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

- 1) accerta e dichiara il diritto di appropriati a percepire l'indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati come da domanda del 30.01.2019 e, per l'effetto, condanna l'I.N.P.S. a corrispondere a la predetta indennità nella misura di Legge, oltre interessi nella misura legale con la decorrenza di Legge;
- 2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'I.N.P.S. a rifondere al ricorrente la restante metà che si liquida in € 700,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Firenze, 4 marzo 2021

Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani